

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 2 febbraio 2012

Prot. PE/2012/2480
Class
Allegati: 1

Oggetto:

Trasmissione Decreto del Dirigente

Spett.le

Comune di La Spezia

Provincia di La Spezia

ARPAL Direzione Scientifica

ARPAL Prov.le
di La Spezia

Loro indirizzi

Al Settore
Urbanistica e Procedimenti
Concertativi

Comune della Spezia	
Protocollo generale: ENTRATA	
0013519	13/02/2012
Classificazione: 2012 - 6.1.0	
 20120013519	UOR: Ambiente

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del Decreto del Dirigente n.210 del 27/1/2012, ad oggetto "Verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.- PUC preliminare del comune di La Spezia - No VAS con prescrizioni."


Si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
(Ing. Roberto Boni)

BR/fb

SCHEMA N..... NP/1728

DEL PROT. ANNO2012

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento Ambiente

Valutazione Impatto Ambientale - Settore

OGGETTO : Verifica di assoggettabilità art. 12 D. lgs n. 4/2008. Variante collinare del PUC di Spezia. No VAS con prescrizioni.**DECRETO**N. 220DATA 27/01/2012

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale”, che al titolo I e al titolo II norma la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS, ed in particolare:
- l’art. 5 che definisce gli elementi e gli attori del processo di valutazione e fra gli altri anche i soggetti competenti in materia ambientale;
 - l’art. 6 che definisce l’oggetto della disciplina e il suo campo di applicazione, sia per quanto concerne la VAS che la verifica di assoggettabilità;
 - l’art. 7 che definisce le competenze e nello specifico l’autorità competente e le sue peculiarità;
 - l’art. 11 che stabilisce le modalità di svolgimento e sancisce il principio dell’integrazione e della necessità di effettuare la valutazione ambientale durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione;
 - l’art. 12 che norma la procedura di verifica di assoggettabilità e stabilisce che l’autorità competente, entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano e se del caso definendo le necessarie prescrizioni;

PREMESSO che:

- in data 25/10/2011 è stata avviata presso l’autorità competente regionale - Dipartimento Ambiente – da parte del Comune di Spezia (SP), la procedura di verifica di assoggettabilità sul progetto “Variante relativa alla zona collinare del PUC della Spezia”;
- sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale individuati con riferimento ai contenuti specifici del piano, nonché le strutture regionali competenti in relazione alle tematiche trattate;

CONSIDERATO che:

- l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione istruttoria dei soggetti competenti in materia ambientale, che hanno ritenuto di formulare osservazioni e delle altre strutture regionali interessate, al fine di valutare gli impatti del piano risultanti dall’analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nella relazione tecnica di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dagli esiti dell’istruttoria, riportati nella suddetta relazione tecnica n° 34 del 20 Gennaio 2012, risulta che non è necessario assoggettare a procedura di valutazione ambientale – VAS, a condizione che siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui all’allegata relazione istruttoria n. 34, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, allo scopo di garantire la sostenibilità ambientale complessiva dello strumento;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.01.12

(Dott.ssa Paola Solari)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA :

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTAP.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

VA34

PAGINA : 1

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE



DECRETA

per quanto illustrato in premessa:

1. che la variante relativa alla zona collinare del PUC della Spezia proposto dal Comune della Spezia (SP) non sia sottoposto a VAS, a condizione che siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui all'allegata relazione istruttoria n. 34, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che la variante, adeguata alle prescrizioni di cui all'allegata relazione istruttoria, sia trasmesso alla Regione – Dipartimento Ambiente Settore VIA e Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi, per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni, ai fini dell'efficacia della sua approvazione formale da parte dell'Autorità Procedente;
3. che il risultato della verifica di assoggettabilità sia sottoposto, insieme con il piano adeguato, alle opportune forme di pubblicità;
4. che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

FINE TESTO

GENOVA, 27/1/2012

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Roberto Boni)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

24.01.12
 (Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
 E SERVIZI GIUNTA
 P..... C..... C.....
 L'ISTRUTTORE
 (Patrizia Dallasta)

VA34

PAGINA : 2


COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N. NP/1728

DEL PROT. ANNO 2012

N. 210

IN DATA 27/01/2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente

Valutazione Impatto Ambientale - Settore

OGGETTO : Verifica di assoggettabilità art. 12 D. lgs n. 4/2008. Variante collinare del PUC di Spezia. No VAS con prescrizioni.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 8

— FINE TESTO —

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.01.12

(Dott.ssa Paola Solari)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ALLEGATO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

VA34

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

PAGINA : 1

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
EX ART. 12 D. LGS. N. 152/2006 e ss. mm.**

Relazione istruttoria n.34 del gennaio 2012

Oggetto: Variante relativa alle zone collinari del PUC del Comune di Spezia

Responsabile di Procedimento: Paola Solari

Istruttore tecnico: Maura Maragliano

Data di avvio: 25/10/2011

Sintesi iter del procedimento:

- Il Comune nella sua qualità di autorità procedente ha trasmesso con nota prot. 97198 del 18/10/11 al Settore VIA la documentazione di variante al piano urbanistico comunale comprensiva di rapporto preliminare
- In data 25/10/2011 è stata avviata la verifica di assoggettabilità e ne è stata data comunicazione con note prot. PG/2011/149049 del 27/10/2011; PG/2011/149583 del 28/10/11 e IN/2011/25310 agli enti interessati e alle strutture regionali interessate richiedendo contestualmente il contributo di competenza
- In data 21/11/2011 è stato svolto presso la sede della Regione Liguria un incontro convocato dal Settore VIA al fine di coordinare e integrare le competenze degli enti chiamati a dare un proprio contributo istruttorio all'interno della procedura di verifica di assoggettabilità. A detto incontro, presente il comune interessato, hanno partecipato i rappresentanti di Comune di Riomaggiore, Provincia di Spezia (Ufficio Tecnico), ASL 5 Spezzina – Igiene Pubblica, Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria – Soprintendenza per i beni Archeologici della Liguria, Regione (Ambiente ed Urbanistica)

Soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- ASL 5 Spezzino - Dipartimento di Prevenzione S.C Igiene e sanità pubblica
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
- Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
- Soprintendenza per i beni Archeologici della Liguria
- Arpal Direzione Scientifica
- Arpal UTRC – UO Attività Specialistiche – contributo istruttorio pervenuto
- Arpal Dipartimento Territoriale della Spezia
- Provincia di Spezia – Area 7
- Provincia di Spezia – Settore Difesa del Suolo e Ambiente
- Comuni di Follo, Lerici, Arcola, Riomaggiore, Riccò del Golfo, Vezzano, Portovenere

Strutture interne consultate:

- Settore Urbanistica e procedimenti concertativi – Contributo pervenuto informalmente
- Servizio Tutela del paesaggio – Contributo NP

ANALISI ISTRUTTORIA

Motivazioni alla base della variante proposta

Le ragioni della proposta di variazione del Piano Urbanistico Comunale sono da rintracciare nel percorso di riforma del rapporto tra la città e il suo territorio avviato da alcuni anni all'interno della pubblica amministrazione. I programmi, i progetti e le azioni recentemente avviati (Alta Via del Golfo, Progetto Sentieri, Progetto Campagna Urbana, Piano del Paesaggio Urbano, ecc.) sono il riflesso di una diversa consapevolezza e responsabilità nei confronti del patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico della collina, minacciato dal crescente rischio idrogeologico, i cui effetti si manifestano con sempre maggiore frequenza e intensità. Per questo motivo, ad oltre dieci anni dall'adozione del principale strumento di pianificazione, è sembrato necessario operare una valutazione e verifica della coerenza dello strumento rispetto al nuovo quadro che si sta progressivamente componendo. La tutela delle colline sembra uno dei punti di maggiore criticità dell'attuazione del PUC, che pure ha operato nella direzione del contenimento della crescita edificatoria e della tutela del paesaggio. Le criticità sembrano poter essere identificate in due punti:

- le previsioni di nuova edificazione nell'ambito dei "tessuti sparsi collinari" e dei "tessuti collinari di consolidamento";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.01.12
(Dott.ssa Paola Solari)

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

- l'ambiguità della normativa per le zone agricole e di presidio - non imputabile al solo caso del PUC spezzino - che in esse ha consentito di traguardare effetti edificatori di tipo periurbano, con esiti talvolta contraddittori rispetto agli stessi principi di tutela.

La verifica operata sul territorio collinare è stata condotta con l'intento di mettere in luce i processi insediativi di lunga durata che hanno investito il territorio extraurbano nell'arco degli ultimi trentacinque anni, per meglio comprendere i nessi tra crescita dell'insediamento e condizioni di equilibrio del territorio, e il ruolo giocato in rapporto ad essi dall'attuale disciplina di piano. Dall'approfondimento compiuto sono emersi alcuni elementi chiave di questo processo:

- la massiccia crescita delle costruzioni in area collinare, raddoppiate nell'arco degli ultimi trentacinque anni, aumentate del 25% negli ultimi quindici anni;
- l'espansione del limite della città, di circa un milione di metri quadri in trentacinque anni, di 250.000 mq negli ultimi quindici.
- il drastico decremento di territorio coltivato e in condizioni di equilibrio manutentivo, praticamente dimezzato dal 1975 ad oggi, ridotto del 30% negli ultimi quindici anni.

I dati conducono inevitabilmente a due constatazioni:

- non è vero, come abbiamo spesso ritenuto, che la città tenda a non crescere più;
- non è vero che le nuove costruzioni in collina siano in grado di costituire un fattore di presidio del territorio.

Una lettura più approfondita del fenomeno insediativo di tipo sparso in area collinare, quello realizzato in base alle varie norme delle "zone agricole", ha messo in luce altri aspetti importanti:

- la densità rilevante di edificazione sparsa (il doppio dell'indice agricolo della legge nazionale);
- la bassa incidenza della funzione residenziale primaria (densità territoriale 2 residenti per ettaro) e la conseguente prevalenza delle seconde case nella composizione dell'edilizia collinare.

La conclusione evidente è che la normativa delle zone agricole dei piani che si sono avvicinati ha prodotto e produce in realtà territori urbanizzati a bassa densità, senza garantire la spesso evocata "presenza dell'uomo sul territorio".

Stato di attuazione del PUC vigente e potenzialità edificatorie residue

E' possibile affermare che il PUC ha contribuito all'incremento dell'edificazione sparsa collinare nelle zone agricole e in quelle di presidio ambientale; dell'edificazione diffusa nei tessuti collinari di consolidamento e nei tessuti sparsi collinari; all'edificazione densa in area pedecollinare negli Strumenti Urbanistici Attuativi confermati del vecchio PRG. Di seguito sono schematizzate nel dettaglio l'entità di questo contributo e le potenzialità edificatorie residue che gravano potenzialmente sul territorio.

PREVISIONI RESIDUE DI PUC	Superficie Fondiaria edificabile	Superficie utile residua realizzabile
Tessuti collinari sparsi (art.13)	88.559 mq	15.300 mq
Area extraurbana (area di produzione agricola e territori di presidio ambientale)	2.058.000 mq	22.950 mq

Il dato sinteticamente restituisce una situazione che rappresenta la ancora consistente entità del carico insediativo residuo realizzabile in forma diffusa (tessuti collinari) ed in forma sparsa (aree extraurbane).

Consumo di suolo

Scelta orientata alla drastica riduzione del consumo di suolo e al contestuale rafforzamento dei principi e dei meccanismi della perequazione ambientale, ovvero della stretta interrelazione tra attività di recupero edilizio e impegno alla manutenzione diffusa e al recupero del territorio.

Obiettivi della variante

La proposta prevede di limitare la modifica del piano alle sole previsioni in area collinare, escludendo dalla proposta di variante gli SUA confermati nell'area pedecollinare, rinviandone la valutazione in sede di una prossima revisione complessiva del PUC. La proposta prevede l'eliminazione totale della nuova edificazione nei tessuti collinari di consolidamento e in quelli sparsi (Foce, Sarbia, San Venerio, Carozzo, Buonviaggio, Pianazza, Valdurasca, Biassa e Pitelli), che sono riconosciuti come saturi agli effetti della edificazione di nuovi edifici residenziali. Analogamente, è eliminata pressoché totalmente la possibilità di realizzare edifici indipendenti nelle zone di produzione agricola e nei territori di presidio ambientale, nei quali permane solo la possibilità di realizzare manufatti agricoli a servizio di effettive attività agricole a carattere aziendale. In sintesi, sia nei tessuti sparsi che nelle zone agricole e di presidio le potenzialità edificatorie vengono dunque ricondotte all'ampliamento degli edifici esistenti, con l'obiettivo di:

- ridurre la dispersione edilizia e il consumo di suolo;
- collegare gli ampliamenti edilizi stessi al recupero del territorio, secondo il principio della "perequazione ambientale", più sotto illustrato.

Proposta di perequazione ambientale

Riconosciuta, sulla base della Legge Urbanistica Regionale (si veda in particolare l'art. 35 comma 3), la subordinazione dell'edificazione a scopo residenziale al prioritario esercizio di attività agricole come fattore di recupero e riqualificazione del territorio e alla conseguente esigenza di abitare nel luogo in cui l'attività viene esercitata, la traduzione di questo principio nei meccanismi normativi del piano si articola nella stretta interdipendenza tra interventi edilizi – limitati all'ampliamento dell'esistente – e interventi di riqualificazione del territorio: da un lato, dunque, la disciplina delle possibilità di ampliamento e dall'altro quello delle compensazioni ambientali. E' un principio che tende a rovesciare la tradizionale prospettiva del rapporto tra edificazione e suolo. Invece di concepire il suolo come risorsa quantitativa, finalizzata allo sfruttamento edilizio, è l'edificazione, ridotta pressoché esclusivamente all'ampliamento di edificato esistente, ad essere il fattore di innesco di azioni di recupero territoriale. Il principio è "perequativo" perché tende a riequilibrare – in modo uniforme e imparziale su tutto il territorio collinare – il rapporto tra edilizia e territorio, distribuendo sul territorio le plusvalenze immobiliari come valore aggiunto territoriale paesistico e ambientale, espresso in termini di prestazioni di manutenzione, recupero e riqualificazione.

Proposta normativa

La nuova normativa esclude pressoché totalmente la nuova edificazione, circoscrivendone le possibilità ai manufatti accessori per l'oggettivo esercizio di attività agricole, e all'ampliamento gli interventi edilizi a scopo residenziale. La norma si sviluppa a partire dalla individuazione degli edifici sui quali sia possibile sviluppare ampliamenti che risultino compatibili con i caratteri storico-architettonici, tipologici e paesistico-ambientali del patrimonio edilizio esistente. Pertanto sono stati identificati su tutto il territorio collinare gli edifici di valore come assoggettati a particolare disciplina, in coerenza con i principi della descrizione fondativa del PUC vigente e sulla base del rilievo condotto sul campo:

- gli edifici A2 (di valore storico-architettonico), per i quali i particolari caratteri di valore suggeriscono di non prevedere alcun tipo di ampliamento;
- gli edifici A3 (di valore storico-ambientale e documentario, privi di rilevante valore architettonico) per i quali si ritiene opportuno, per evitare un'alterazione dell'integrità tipologica, articolare le possibilità di ampliamento anche in un edificio autonomo (ovvero realizzare la possibile superficie in ampliamento in un edificio indipendente purché sufficientemente "vicino" all'edificio esistente) che non comporti la realizzazione di una nuova strada

La possibilità di ampliamento non è stata distribuita in modo indifferenziato su tutto l'edificato esistente nel territorio. Gli approfondimenti condotti sull'insediamento hanno infatti suggerito di identificare, per meglio disciplinare gli ampliamenti edilizi, le parti dell'edificato sparso che avessero una relativa maggiore "densità" rispetto al resto degli edifici isolati. Questo con l'obiettivo di diversificare la normativa sugli ampliamenti in modo da concentrare maggiormente i previsti incrementi nelle parti più dense e quindi tendenzialmente più "urbanizzate" dell'insediamento sparso collinare esistente. Sono state quindi identificate delle "aggregazioni edilizie in territorio extraurbano", circoscrivendo raggruppamenti costituiti da almeno quattro edifici, tra loro distanti non più di 20 metri in linea d'aria, per identificare in modo oggettivo queste aree relativamente più dense. In estrema sintesi la norma prevede la possibilità per tutti gli edifici ricadenti nelle "aggregazioni edilizie" come sopra definite, di essere ampliati fino al massimo di 250 mq, con un massimo di tre unità abitative. Tale possibilità non è dunque generalizzata: l'ampliamento fino a 250 mq al di fuori di tali aggregazioni è possibile solo se gli edifici esistenti presentano già più unità abitative. Nel caso sia presente una sola unità, l'ampliamento massimo conseguibile è 150 mq.

Sul versante delle prestazioni di recupero e manutenzione territoriale la norma viene articolata in tre componenti:

- la manutenzione del territorio coltivato e il recupero del territorio abbandonato;
- la manutenzione e il recupero del sistema dei percorsi pedonali;
- la manutenzione dei corsi d'acqua e la salvaguardia idrogeologica del suolo.

La norma prevede che ad ogni intervento di ampliamento edilizio debba innanzitutto corrispondere la manutenzione di territorio coltivato o il recupero a funzioni agricole di territorio abbandonato.

La nuova stesura normativa, per compensare gli squilibri territoriali che si sono manifestati, prevede rispetto alla normativa attuale un rilevante incremento della quota di terreno da asservire e da mantenere o ricondurre a coltivazione per ogni metro quadro di costruito. La normativa attualmente vigente per le aree di produzione agricola, infatti, prevede mediamente che, per ogni mq di edificato di nuova costruzione, od anche in ampliamento, siano da asservire a coltivazione mediante PAMAA circa 67 mq di terreno. Con la nuova stesura si passa invece a 120 mq. La



diversificazione tra territori coltivati ed abbandonati ha una precisa ricaduta normativa: dal momento che il recupero di territori abbandonati è da incentivare in quanto determina un più alto valore di rigenerazione e di creazione di valore aggiunto territoriale, la norma rende possibile computare, agli effetti dell'asservimento a scopo edificatorio, la superficie minima necessaria con una riduzione del 10% rispetto al territorio coltivato. In sintesi, si è inteso in questo modo rendere più drasticamente incisivo il contributo in termini di riqualificazione e recupero del territorio collinare derivante dall'attività edilizia, raddoppiando di fatto l'entità dei terreni asserviti ed assoggettati a vincolo di coltivazione e manutenzione

La norma prevede, analogamente, che ad ogni intervento di ampliamento debbano corrispondere prestazioni di manutenzione e recupero di percorsi pedonali. Il rilievo sul campo ha messo in luce, tra le criticità più evidenti, l'abbandono e la chiusura (con conseguente privatizzazione) di parte della rete sentieristica come uno dei principali fenomeni indotti dalla periurbanizzazione del territorio collinare. E' perciò importante che gli interventi edilizi di ampliamento concorrano al mantenimento ad uso pubblico (ove necessario alla riapertura) e alla manutenzione e recupero dei percorsi. La norma individua, in modo empirico, in 0.8 m/mq di superficie utile (esistente e in ampliamento) la quantificazione della misura compensativa, prevede inoltre la necessità di una verifica idrogeologica dei suoli che vengono asserviti alla coltivazione, in modo da generalizzare una diagnosi ed un monitoraggio diffuso del territorio ed estendere le misure preventive dei dissesti. A tale verifica è altresì associato l'obbligo alla manutenzione dei corsi d'acqua, empiricamente fissata in 0,2 m/mq di superficie utile (circa 50 m per un edificio di 250 mq). E' del tutto evidente che la norma ha un risvolto di carattere gestionale che non può essere sottovalutato: l'implementazione del nuovo piano dovrà essere gestita e monitorata attraverso il Sistema Informativo Territoriale che dovrà istituire un catasto delle convenzioni con la precisa identificazione delle parti di territorio la cui manutenzione è a carico degli operatori.

Gli interventi per la ricettività diffusa in territorio extraurbano

La norma vigente del PUC (art.26 comma 5 delle N.C.C.) individua nello sviluppo diffuso e reticolare di attività produttive di tipo turistico connesse ad attività agricole e di manutenzione del territorio una delle indicazioni strategiche per il recupero dei territori collinari, purché direttamente connessa alla fruizione della rete della sentieristica collinare. In sostanza la norma attuale prevede che in una fascia di 100 metri lineari di profondità lungo i percorsi pedonali della collina sia possibile ampliare del 50% della superficie utile esistente (con un massimo ampliamento di 70 mq) gli edifici, purché vincolati per almeno dieci anni all'esercizio di attività turistico-ricettive e di servizio, connesse alla conduzione di attività agricole nella misura di almeno 50 mq di terreno e di manutenzione dei sentieri di riferimento nella misura di 1,5 m/mq di superficie utile dell'edificio (esistente e in ampliamento). La proposta normativa attuale diversifica ed estende tale possibilità:

- estendendo a tutta la ramificata rete sentieristica collinare (nel frattempo rilevata più nel dettaglio e perciò arricchita di un maggior numero di sentieri) le possibilità di ampliamento di edifici a fini turistico ricettivi e le connesse prestazioni di recupero e manutenzione degli stessi e di parti del territorio agricolo facente parte dello stesso Organismo Territoriale Elementare
- articolando in modo differenziato le possibilità di ampliamento edilizio a seconda del valore strategico del percorso di riferimento: più ampie possibilità lungo la dorsale dell'arco collinare (Alta Via del Golfo); valori intermedi in corrispondenza dei percorsi strategici di risalita dalla città all'Alta Via del Golfo; i valori attuali in corrispondenza degli altri sentieri, specificando ulteriormente gli obblighi manutentivi estesi agli elementi qualificanti del paesaggio culturale locale.

Considerazioni di natura urbanistica

Nella variante sono esplicitate le ragioni della stessa in modo metodologicamente corretto, previa un'analisi accurata del quadro conoscitivo, rapportata allo stato attuativo del PUC, evidenziando gli effetti e gli esiti (quasi un monitoraggio) delle previsioni contenute nel piano per tali ambiti rurali nell'arco di tempo intercorso tra l'approvazione del PUC ad oggi, con un'accurata visualizzazione delle parti di territorio ancora coltivato e mantenuto e delle parti abbandonate. Tali effetti sono verificati, in particolare, in rapporto alla normativa assunta dal PUC vigente per gli ambiti che interessano i tessuti sparsi e di consolidamento collinare e per gli ambiti agricoli e di presidio. La variante porta quindi ad una sostanziale modifica delle possibilità edificatorie in tali ambiti, in particolare:

- *da una parte depotenzia nuove insediabilità non strettamente connesse ad azioni di presidio e di mantenimento culturale delle aree, dall'altra favorisce una migliore integrazione e completamento delle unità insediative esistenti, parametrando con specifica disciplina tali ampliamenti; questo comporta una minore differenza normativa degli attuali regimi in vigore su tali aree*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

23.01.12
(Dott.ssa Paola Solari)

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. C.
INSEDRUTTORE
P. Anna Galgosta

- viene individuato ed evidenziato il sistema della rete collinare dei percorsi pedonali di valore ambientale, per il quale sono introdotte norme volte ad attivare interventi di mantenimento e di recupero, con una gerarchizzazione che distingue fra l'Alta Via del Golfo, e le relative connessioni tra la città e questa, per la quale viene introdotta la possibilità di realizzare ampliamenti (anche consistenti) degli edifici esistenti per la funzione turistica- ricettiva. Si rileva, quindi, l'introduzione della funzione ricettiva in aree agricole quale funzione ex-novo del PUC, per la quale è comunque da chiarire che la stessa deve avere il ruolo di funzione accessoria a quella agricola e di presidio, stante che l'individuazione di una specifica funzione turistica con una nuova insediabilità comporterebbe di norma una variante ex art. 44 al PUC, con la necessità di uno specifico aggiornamento anche della zonizzazione, fermo restando che le individuazioni delle funzioni agro-turistiche come regolamentate dalla l.r. 37/2007 e s.m (L.R.14/2011) restano comunque ammissibili nelle aree agricole nei termini espressi dalla legislazione in vigore. Per quanto riguarda le funzioni alberghiere ubicate sia in immobili esistenti con tali funzioni e sia di nuova previsione in immobili esistenti con altra destinazione che andrebbero quindi ad assumere tale nuova funzione, si richiamano i disposti della l.r.1/08 relativamente alla procedura di approvazione della normativa alberghiera. In rapporto al PTCP, complessivamente la variante risulterebbe coerente con il regime vigente, e peraltro da una parte avallerebbe le previsioni del PTCP, laddove lo stesso incentiva la valorizzazione delle fruizioni del territorio rurale. Più delicata resta la possibilità di ampliamenti incidenti in ambiti di mantenimento o conservazione, in particolare ANI-MA e ANI-CE, per i quali si dovrebbe porre ulteriore attenzione, accentuando i criteri e le modalità progettuali da osservare in coerenza con il regime di PTCP vigente, fermo restando, in sede progettuale, la necessità di reperire le specifiche autorizzazioni paesistiche. Si sottolinea altresì, dato che alcuni ampliamenti sono potenzialmente localizzati in ambito di crinale, la necessità di implementare criteri progettuali volti alla salvaguardia degli sky-line dei profili di crinale, in conformità alle disposizioni dello stesso PTCP. Si richiamano infine le disposizioni del DPR 295/1999 che operano sui territori ricadenti nelle aree del Parco delle 5 Terre, dato che il Piano del Parco risulta revocato nel 2010. A titolo collaborativo, si evidenzia la necessità di chiarire alcune disposizioni normative quali:
 - art.20 comma d – non si comprende perché sia stato tolto il termine di "tecnologie di tipo naturalistico", fermo restando che può essere eventualmente valutata la possibilità di consolidamenti della viabilità dei versanti collinari, non esclusivamente con murature in pietra, ma anche con tecnologie di tipo bio-ingegneristico, se coerenti al contesto, andando meglio a specificare le stesse e il livello che devono conseguire non solo in termini funzionali e prestazionali, ma anche paesistico-ambientali.
 - sempre con riferimento all'art. 20 e alla corrispondente tavola, non risulta chiaro quali siano le aree di aggregazione e in che termini operi la perequazione stessa, evidenziando che le campiture colorate nell'elaborato grafico molto simili tra loro non consentono la chiara percezione degli ambiti in cui è possibile applicare tale possibilità.
 - necessita una verifica della definizione di "Ristrutturazione edilizia" a cui ci si riferisce, posto che per la l.r.16 in tale categoria è compresa la demolizione (e ricostruzione).
 - la commercializzazione dei prodotti, ammessa in zona agricola, dovrebbe essere comunque connessa alla produzione delle aziende stesse, nei termini richiamati dalla legislazione regionale in materia (l.r. 37/2007 e s.m).
 Nell'ambito delle tipologie turistiche ricettive sono incluse le tipologie alberghiere disciplinate dalla L.R.1/2008.

Biodiversità e Aree Protette

Presenza di aree protette di interesse nazionale, regionale, provinciale, locale	Il comune confina parzialmente con l'area protetta denominata "Parco Nazionale delle Cinque Terre"
Presenza SIC, ZPS (cartografia rete ambiente in Liguria o DTUFF)	CODICE e NOME SITO (da scheda dati Natura 2000 – settembre 2006): IT1345005 "Portovenere – Riomaggiore – San Benedetto"
Presenza elementi rete ecologica (cartografia ambiente in Liguria)	- Un Corridoio ecologico per specie di ambiente acquatico posto in corrispondenza del confine occidentale (prevalentemente con il comune di Follo) - la segnalazione contenuta è relativa alla presenza di <i>Leuciscus souffia</i> . - Numerose Tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti (la più grande sopra il centro di La Spezia) con segnalazione di presenza di <i>Sylvia undata</i> , <i>Solatopupa pallida</i> e <i>Maculinea arion</i> . - Siti puntuali di area nucleo relativi a <i>Rana dalmatina</i> , il primo a confine tra il comune di La

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

24.01.12
 (Dott.ssa Paola Solari)

**SETTORE STAFF CENTRALE
 E SERVIZI GIUNTA**
 P..... C..... C.....
 L'ISTRUTTORE
 (Patrizia Dallasta)

	Spezia e quello di Arcola, il secondo in corrispondenza dell'area "Stagnoni"; <i>Eupolybothrus excellens</i> Ulteriori due segnalazioni puntuali fra gli altri di <i>Speleomantes ambrosii</i> dovrebbero individuare delle cavità.
Presenza di segnalazioni della carta della biodiversità di specie ed altri elementi (cartografia ambiente in Liguria)	La Carta della Biodiversità indica segnalazioni puntuali ed areali, numerose delle quali risultano essere localizzati all'interno dell'area SIC, altri invece, è anche il caso di numerose grotte che ospitano specie faunistiche di pregio, risultano essere esterne all'area SIC ma ad essa collegate per continuità ecologica. Presenza di alcune aree ecotonali di tipo "zona verde (parco, villa, ecc.) all'interno di un ambito urbano significativamente esteso" immediatamente retrostante la città
Presenza di habitat di interesse comunitario in SIC ed in particolare prioritari (cartografia ambiente in Liguria)	La cartografia degli habitat è presente per la sola area che coincide con il SIC, sono però cartografati habitat puntiformi al di fuori del SIC in vicinanze del limite territoriale con Riccò del Golfo e più a sud verso il mare, ove sono presenti: Boschi e boscaglie di sughera (<i>Quercus suber</i>) cod.9330, Boschi e boscaglie di leccio (<i>Quercus ilex</i>) cod. 9340 e un Habitat misto. Sono segnalate litologie importanti per la biodiversità: litotipo calcareo. Sono segnalate diffusamente grotte importanti per le specie

Per quanto la documentazione descriva solo in parte la ricchezza naturalistica rappresentata dalle Aree Natura 2000 e dalle conoscenze naturalistiche che insistono sul territorio comunale di La Spezia, è possibile esprimere le seguenti conclusioni:

- in merito alla distribuzione degli elementi della Rete ecologica presenti sul territorio comunale, da un'accurata analisi è stato possibile stimare che in numerosi casi si assiste ad una sovrapposizione tra le varianti proposte ed i corridoi ecologici o le tappe di attraversamento presenti. Tenuto conto di ciò, in particolare nell'ambito della proposta di "manutenzione della rete di corsi d'acqua" o "manutenzione dei sentieri" appare di grande rilevanza, ove i corsi d'acqua o i sentieri siano distribuiti all'interno del SIC o in aree sensibili o costituiscano essi stessi elementi della rete ecologica, non prescindere nelle modalità e nei tempi con cui questi azioni/interventi saranno programmati dalle esigenze ecologiche delle specie target per cui queste zone di tutela (SIC, rete ecologica, aree ecotonali, ecc) sono state istituite.

Sono da considerarsi essenziali e prescrittive le cautele contenute nelle delibere di giunta dgr n.126/2007 dgr. N. 1687/2009 dgr. 1507/2009 che si esprimono sulla salvaguardia della biodiversità.

Salute, popolazione, qualità della vita

In merito alla rete dei servizi, il Comune assicura che il tema è semplificato dall'ammissibilità di soli ampliamenti. Tutto il sistema della rete fognaria spezzina, a parte alcune frazioni isolate, è attualmente collettata al depuratore degli Stagnoni; è attualmente in corso il collettamento della zona del centro storico cittadino.

CONCLUSIONI

L'esclusione dalla VAS del piano è condizionata al rispetto delle indicazioni/attenzioni di seguito riportate:

- per la possibilità di ampliamento in ambiti di mantenimento o conservazione, in particolare ANI-MA e ANI-CE, si devono accentuare i criteri e le modalità progettuali da osservare in coerenza con il regime di PTCP vigente. Analogamente, per gli ampliamenti in ambito di crinale devono essere individuati criteri progettuali volti alla salvaguardia dei profili di crinale, in conformità alle disposizioni dello stesso PTCP;

- in merito all'introduzione della funzione ricettiva in aree agricole, quale funzione ex-novo del PUC, è necessario chiarire che la stessa deve avere il ruolo di funzione accessoria a quella agricola e di presidio;
- art.20 c.1 lett d, è opportuno mantenere in riferimento alla possibilità di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, se coerenti al contesto, per gli interventi di consolidamento, andando meglio a specificare le stesse e il livello che devono conseguire non solo in termini funzionali e prestazionali, ma anche paesistico-ambientali;
- sempre con riferimento all'art. 20 e alla corrispondente tavola, è opportuno risolvere graficamente la distinzione fra le aree di aggregazione, ai fini della chiara percezione degli ambiti in cui è possibile applicare la dichiarata perequazione ambientale;
- deve essere chiarita e specificata la definizione di "Ristrutturazione edilizia", posto che per la l.r. n. 16/2008 in tale categoria è compresa la demolizione (e ricostruzione);
- nell'ambito delle proposte di "manutenzione della rete di corsi d'acqua" o "manutenzione dei sentieri", per i corsi d'acqua o i sentieri distribuiti all'interno del SIC o in aree sensibili o che costituiscano elementi della rete ecologica, devono essere specificate le modalità e i tempi con cui queste azioni/interventi vanno realizzati, sulla base delle esigenze ecologiche delle specie target per cui le zone di tutela sono state istituite. Sono da considerarsi essenziali e prescrittive le cautele contenute nelle delibere di giunta dgr n.126/2007 dgr. N. 1687/2009 dgr. 1507/2009-che si esprimono sulla salvaguardia della biodiversità.

FINE TESTO

ATTESTO che la presente COPIA, n. 1012 da me singolarmente firmata, È CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, il

1 FEB. 2012

L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)



Patrizia Dallasta

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

7.01.12
(Dott.ssa Paola Solari)